



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 7/2018 R.G. C.P.

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice relatore-estensore

Letto il ricorso *ex art.* 160 e 161 comma 6 l.f., con cui la società EREDI SALAMI FERRUCCIO DI SALAMI GIAMBATTISTA & MARIO S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. e P. I.V.A. 00705140192), con sede in Robecco D'Oglio (CR), via C. Sguazzi n. 3, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal giudice, per integrare la domanda;

ritenuta la competenza territoriale *ex artt.* 9 e 161 l.f., avendo la società istante sede da oltre un anno in Robecco D'Oglio (CR);

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale (doc. 1), i bilanci degli ultimi tre esercizi (doc.ti 4, 5 e 6), l'elenco nominativo dei creditori (doc. 7) e comprovato i poteri *ex art.* 152 l.f. in capo all'amministratore unico (doc. 2);

preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al Registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di concordato preventivo;

ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.f. (v. bilanci);



rilevato che nei confronti della medesima società debitrice pende un procedimento per la dichiarazione di fallimento, rubricato al n. 58/2018 r.g. pre-fall. e riunito alla presente procedura e che, pertanto, ai sensi dell'art. 161, comma 10, l.f., il termine di cui al comma 6 del cit. art. è di 60 giorni;

ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi, di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sugli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati;

ritenuto pertanto opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6°, l.f., come modificato dal d.l. n. 69/2013, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

fissa

ex art. 161 commi 6 e 10, termine di giorni 60, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f.;

pone

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo *ex* art. 161 comma 8 l.f., quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

pone

a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione *ex* art. 163 l.f. potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte



altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;

nomina

il commissario giudiziale nella persona del dott. Claudio Galvani, con studio in Crema, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

Si comunichi alla ricorrente, al P.M, al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Così deciso in Cremona, alla camera di consiglio del 18/10/2018

Il giudice estensore
dott.ssa Stefania Grasselli

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

